

# **COMUNE DI SESTO CALENDE**

Provincia di Varese

## **REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) PER L'ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI COMUNALI**

(recepisce la riforma del DPCM 159/2013)

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 81 del 22/12/2014

## INDICE

Titolo I – Disposizioni generali.....	pag. 3
Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	“ 3
Art. 2 - Finalità .....	“ 3
Art. 3 - Ambiti di applicazione .....	“ 3
Art. 4 – Destinatari dei servizi .....	“ 4
Art. 5 – Caratteri e finalità del sistema tariffario .....	“ 4
Art. 6 – Criteri generali per la determinazione delle tariffe .....	“ 5
Titolo II - Dichiarazione Sostitutiva Unica .....	“ 6
Art. 7 - DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE.....	“ 6
Art. 8 - Nucleo familiare .....	“ 7
Art. 9 - Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) .....	“ 8
Art. 6 - Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) .....	“ 10
Art. 11 - Scala di equivalenza .....	“ 12
Titolo III – Gestione dei procedimenti .....	“ 13
Art. 12 – Obblighi dei richiedenti .....	“ 13
Art. 13 - Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze .....	“ 13
Art. 14 - Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria .....	“ 13
Art. 15 - Prestazioni agevolate rivolte a minorenni .....	“ 14
Art. 16 - Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità .....	“ 14
Art. 17 - ISEE corrente .....	“ 15
Art. 18 - Accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici .....	“ 16
Art. 19 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione .....	“ 16
Art. 20 - Composizione modulare della DSU .....	“ 16
Art. 21- Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari .....	“ 17
Titolo IV – Norme finali .....	“ 17
Art. 22 - Competenze .....	“ 17
Art. 23 – Trattamento dei dati personali .....	“ 18
Art. 24 - Controlli .....	“ 18
Art. 25 – Norme integrative e transitorie.....	“ 19
Art. 26 – Pubblicità del regolamento .....	“ 19

# **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Sesto Calende;

2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE;

3. Il presente regolamento integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa a soglie di accesso, agevolazioni economiche o tariffarie per l'erogazione dei servizi che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3 del presente regolamento. In particolare la Condizione Economica Equivalente Effettiva, laddove indicata come parametro di riferimento per le fasce di contribuzione nelle tariffe dei servizi comunali, viene sostituita dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

## **Art. 2**

### **Finalità**

1. Per favorire la realizzazione di una organizzazione sociale comunale più equa e compatibile con gli equilibri di bilancio, il presente regolamento si pone quale finalità l'eliminazione delle situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di esclusione

- stabilendo, con criteri unificati, in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate;
- differenziando tra i diversi fruitori la misura della partecipazione ai costi dei servizi;
- tenendo conto delle specifiche esigenze dei fruitori dei servizi e delle finalità dei servizi erogati.

2. L'obiettivo principale dell'I.S.E.E. è di testare un sistema di valutazione delle capacità economiche del nucleo familiare con l'utilizzo di criteri unificati, che diano certezza di parità di trattamento e congruenza della prestazione sociale erogata.

3. La legislazione in materia persegue anche obiettivi di semplificazione amministrativa, introducendo completamente la dichiarazione sostitutiva.

4. L'efficacia dell'intervento è legata al sistema dei controlli, come meglio di seguito illustrati.

## **Art. 3**

### **Ambiti di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni sociali dell'Ente non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni sociali dell'Ente non

limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

2. I procedimenti dell'Ente di cui al comma 1 individuati, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono:

- a) SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
- b) SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA
- c) SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE DELL'OBBLIGO
- d) SERVIZIO ASILO NIDO
- e) SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA ESTIVA
- f) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
- g) SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
- h) CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
- i) BORSE ALIMENTARI
- j) INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO
- k) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON ALMENTO TRE FIGLI MINORI
- l) ASSEGNO DI MATERNITA'
- m) eventuali altri servizi, esistenti o di nuova istituzione, anche ad opera dello Stato e/o della Regione, per l'accesso ai quali la determinazione dell'I.S.E.E. costituisca requisito indispensabile;
- n) ulteriori tipologie di servizi che potranno essere individuate successivamente con Deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art. 4**

##### **Destinatari dei servizi**

1. I servizi sopra richiamati sono messi a disposizione della comunità dall'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse di bilancio, per garantire adeguati livelli di qualità della vita e pari opportunità.

2. Fermo restando il diritto per tutti di usufruire delle prestazioni e dei servizi, l'accesso è regolato da un'espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche accertate con le modalità di cui al presente regolamento.

3. Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire ai costi dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una tariffa determinata sulla base dei criteri individuati con le modalità attuative dei singoli servizi.

#### **Art. 5**

##### **Caratteri e finalità del sistema tariffario**

1. La tariffa omnicomprensiva si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.

2. L'accesso ai servizi comporta automaticamente per i fruitori un beneficio in termini di agevolazione economica, rispetto al costo complessivo di ogni singolo servizio che è a carico della comunità locale.

3. Per ragioni di equità l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive dei fruitori.
4. Tenuto conto delle finalità dei singoli servizi e della necessità di assicurare il rispetto delle percentuali di copertura previste sia dalle normative di legge che dalle esigenze di bilancio, la Giunta Comunale approva per ogni singolo servizio le modalità attuative ed organizzative ed individua le eventuali soglie di accesso, le tariffe da applicare, determinando la quota massima, le soluzioni operative e le eventuali soglie del servizio, derivanti dal calcolo I.S.E.E., per la concessione di benefici secondo i principi e i criteri previsti nel presente regolamento con particolare riferimento al successivo art. 6.

## **Art. 6**

### **Criteri generali per la determinazione delle tariffe**

1. La Giunta Comunale ai sensi dell'art. 172 della legge 267/2000, determina annualmente per ciascun servizio, la percentuale di contribuzione massima da porre a carico dell'utenza (retta intera o tariffa), sulla base dei criteri generali stabiliti nel presente regolamento o nei documenti di programmazione economico/finanziaria, anche pluriennali dell'ente.
2. La Giunta Comunale potrà inoltre stabilire più fasce di reddito, suddivise in scaglioni a secondo delle quali attribuire agevolazioni tariffarie diversificate.
3. Verrà altresì stabilito un reddito ISEE oltre il quale si paga la tariffa o retta massima e che potrà essere diversificato per servizio.
4. Con il provvedimento annuale o con il provvedimento che disciplina l'organizzazione e l'accesso allo specifico servizio potrà eventualmente essere definita anche una soglia ISEE sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio.
5. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione; in tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica.
6. La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi per i quali, con specifiche modalità attuative ed organizzative, vengono stabilite diversificazioni nella contribuzione, è determinata sulla base dei seguenti principi:
  - gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle effettive condizioni economiche;
  - adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
  - definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
7. La determinazione del sistema tariffario prevede le seguenti fasi:
  - a) analisi dei costi reali relativi ai servizi comunali a domanda individuale, ai sensi della vigente normativa;
  - b) individuazione da parte dell'Amministrazione Comunale dell'entità di copertura dei singoli servizi, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge;
  - c) differenziazione della contribuzione da parte degli utenti, mediante l'individuazione per ogni servizio di una soglia massima I.S.E.E. corrispondente alla tariffa massima e di eventuali soglie intermedie con relative tariffe agevolate fino al raggiungimento di una tariffa minima in relazione alla condizione economica

effettiva dei beneficiari del servizio; verranno inoltre definiti, nel caso, i requisiti per usufruire dell'eventuale possibilità di usufruire dell'esenzione totale. Ove possibile, si rende opportuna l'adozione di criteri uniformi tra i vari servizi.

2. Partendo dall'analisi dei costi e tenendo conto delle vigenti normative in materia di copertura delle spese, nell'individuare l'entità di copertura dei costi stessi, si rende necessario tenere conto delle finalità dei singoli servizi e dei benefici in termini sociali delle prestazioni.

3. La definizione del sistema tariffario in riferimento alle soglie I.S.E.E. ed in rapporto al finanziamento delle spese del servizio da parte dell'Ente si basa sui principi di:

- a) gradualità;
- b) equità;
- c) imparzialità;
- d) solidarietà.

## **TITOLO II DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA**

### **Art. 7**

#### **DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE**

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 8, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

2. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE;

3. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.

4. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

5. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 8, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

6. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR), determinato ai sensi dell'articolo 9, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP), determinato ai sensi dell'articolo 10.

### **Art. 8**

#### **Nucleo familiare**

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- c. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d. quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

## **Art. 9**

### **Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR)**

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

- a. reddito complessivo ai fini IRPEF;
- b. redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- c. ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- d. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e. assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- f. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
- g. redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- h. il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato per il calcolo dell'ISP con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
- i. il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti



all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:

- a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
- b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
- c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
- d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
- e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;
- f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

- a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà.
- b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria. Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed

esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera;

d) nel caso del nucleo facciano parte:

1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;

2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;

3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

## **Art. 10**

### **Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP)**

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

- a. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;
- b. titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- c. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);
- d. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);
- g. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h. il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

## **Art. 11** **Scala di equivalenza**

1. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 8, del presente regolamento, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

3. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a. 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b. 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c. la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere dalla a) alla e).

4. Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

## **TITOLO III: GESTIONE DEI PROCEDIMENTI**

### **Art. 12**

#### **Obblighi dei richiedenti**

1. E' obbligo del richiedente comunicare tempestivamente ogni evento che determini la variazione del proprio nucleo familiare e/o della propria situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata e che comporti un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati, eventualmente calcolando l'ISEE corrente, come disciplinato dall'art. 17 del presente regolamento.

2. Il richiedente dichiarerà di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, e che saranno effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e dei dati reddituali e patrimoniali con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

3. Il richiedente dovrà, inoltre, esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali

### **Art. 13**

#### **Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze**

1. L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).

2. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito all'art. 24 del presente regolamento. E' comunque data, e promossa, la facoltà al cittadino di allegare copia dell'attestazione ISEE ai fini della speditezza del procedimento amministrativo.

3. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

### **Art. 14**

#### **Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria**

1. I maggiorenni possono presentare un nucleo familiare con esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.

2. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano le seguenti regole di calcolo diverse:

- a) non si applicano le detrazioni per le spese di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero;
- b) si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per

ciascun figlio, sulla base della situazione economica dei figli secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del DPCM 159/2013;

- b.1. la componente non è calcolata nel caso siano presenti disabili nel nucleo familiare del figlio;
- b.2. quando risulti accertata la estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici;
- c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute dopo la 1° richiesta di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Sono ugualmente valorizzate quelle effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

## **Art. 15**

### **Prestazioni agevolate rivolte a minorenni**

1. Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo tranne se:

- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti accertata la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

2. Nei casi al comma 1 lettere a) e b) si tiene conto del reddito dei genitori non conviventi, che hanno formato un nuovo nucleo familiare, integrando l'ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013.

## **Art. 16**

### **Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità**

1. I procedimenti regolati dal presente articolo sono relativi all'accertamento amministrativo da parte dell'Ufficio competente delle seguenti fattispecie:

- a) l'abbandono del coniuge di cui all'art. 8 comma 3 lettera e) ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza;
- b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio di cui all'art. 14 comma 2 lettera b1) per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore di cui all'art. 15 comma 1 lettera e) per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.

2. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera a) il coniuge, in sede di istanza all'Ufficio competente del Comune di residenza, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro coniuge, presenta apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Il Responsabile di Servizio accerta con proprio atto l'eventuale stato di abbandono, a seguito dell'istruttoria condotta dall'assistente sociale competente.

3. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera b) e c) il soggetto che chiede all'Ufficio competente l'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici deve produrre idonea documentazione atta a dimostrarne compiutamente tale condizione. Il Responsabile di Servizio accerta con proprio atto l'eventuale condizione di estraneità, a seguito dell'istruttoria condotta dall'assistente sociale competente anche con l'eventuale ausilio della Polizia Locale.

4. Gli atti di cui al presente articolo vengono accettati dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

## **Art. 17** **ISEE corrente**

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a. lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b. lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c. lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi

2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 9.

3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione dell'apposito modulo sostitutivo della DSU, facendo riferimento ai seguenti redditi:

- a. redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
- b. redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
- c. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

5. Fermo restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.

6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.

7. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

## **Art. 18**

### **Accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici**

1. La retta per il ricovero residenziale non può essere sottratta nel caso la prestazione richiesta sia il ricovero medesimo, dovendo in tale caso l'ISEE servire proprio a determinare l'importo della retta;

2. Nell'accertamento dei requisiti per il mantenimento di un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario che richieda il rispetto di requisiti in termini di ISEE, l'indicatore va calcolato al netto dell'ammontare del trattamento medesimo.

## **Art. 19**

### **Validità ed aggiornamento dell'attestazione**

1. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo;

2. Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per i procedimenti di cui all'art. 3 secondo quanto stabilito di seguito:

- a. per i procedimenti che prevedono un bando di accesso, la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;
- b. per i procedimenti che prevedono l'accesso o l'erogazione di contributi ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente.

## **Art. 20**

### **Composizione modulare della DSU**

1. La DSU è composta da:

- a. un modello base relativo al nucleo familiare;
- b. fogli allegati relativi ai singoli componenti;



- c. moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive per:
- ⇒ prestazioni di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
  - ⇒ prestazioni sociali rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- d. moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente;
- e. moduli integrativi, per i redditi non autocertificati che risultano difformi da quelli acquisiti dal sistema o non pervenuti entro 15 giorni e i redditi non acquisiti dal sistema per esonero della dichiarazione dei redditi.

## **Art. 21**

### **Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari**

1. Per la totale esenzione dalla quota di contribuzione oltre al valore ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla soglia indicata nei rispettivi disciplinari è necessario il possesso dell'ulteriore requisito indicato al comma 2.

2. Nessun componente del nucleo familiare ai fini ISEE deve risultare proprietario/comproprietario di veicoli o motocicli, come indicato nella tabella sotto riportata:

<b>Veicoli (e motocicli)</b>	<b>Ulteriore requisito</b>
Cilindrata minore o uguale a 1.119,11 cc (125 cc per i motocicli)	Ammesso all'esenzione
Cilindrata compresa tra 1.119,12 cc e 1.643,35 cc (126 cc e 399 cc per i motocicli)	Ammesso all'esenzione se l'anno di immatricolazione è anteriore a 10 anni
Cilindrata maggiore o uguale a 1.643,36 cc (400 cc per i motocicli)	Ammesso all'esenzione se l'anno di immatricolazione è anteriore a 15 anni

3. Qualora non sussista la condizione suddetta, all'interessato sarà comunque assegnata la fascia di agevolazione di valore più elevato.

## **TITOLO IV NORME FINALI**

### **Art. 22 Competenze**

1. Le agevolazioni saranno concesse con atto del Responsabile di Servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il Servizio stesso

2. Spetta, altresì, al Responsabile o attivare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali

dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile di Servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

### **Art. 23** **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva unica:

- a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso;
- b) sono raccolti dall'Ufficio erogante la prestazione ed utilizzati anche con strumenti informatici al solo fine di calcolare l'ISEE e/o erogare il beneficio richiesto e, in ogni caso, per le finalità di legge;
- c) possono essere scambiati con l'INPS, il Ministero delle Finanze, la Guardia di Finanza e gli altri Enti coinvolti per i controlli previsti dalla legge.

2. Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento al responsabile del trattamento dei dati per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare; può richiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento se trattati in violazione delle leggi vigenti.

### **Art. 24** **Controlli**

1. La Giunta provvede ad adottare linee-guida e misure organizzative per favorire l'effettuazione di controlli sulle dichiarazioni I.S.E.E..

2. Il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli.

3. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti la prestazione agevolata, l'Amministrazione Comunale effettua controlli anche a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, effettuando inoltre appositi accertamenti tramite gli uffici preposti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Locale, ecc.).

4. I controlli sulle dichiarazioni I.S.E.E. possono essere effettuati anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche Amministrazioni.

5. Il Comune può richiedere direttamente agli interessati idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

6. Qualora da controlli emergano abusi o false dichiarazioni, non riconducibili a meri errori materiali e non sanabili d'ufficio, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente Servizio del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi e attiva la procedura per il recupero delle somme indebitamente percepite.

**Art. 25**  
**Norme integrative e transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01° gennaio 2015 secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013 e dal decreto Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi

2. Tutte le disposizioni integrative e correttive, emanate sia dallo Stato che dalla Regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

3. In tal caso, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

5. Le DSU in corso di validità alla data del 1° gennaio 2015, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.

6. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto.

**Art. 26**  
**Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.